

## **ALLEGATO B AL BANDO**

### **SCHEMA DI CONVENZIONE**

L'anno 2007, il giorno [●] del mese di [●] in Bari, presso gli uffici della società Aeroporti di Puglia S.p.A. siti nell'aeroporto di Bari-Palese denominato "Karol Wojtyla", Viale Enzo Ferrari

tra

**Aeroporti di Puglia S.p.A.**, società di nazionalità italiana con sede legale in Bari, Aeroporto civile Bari-Palese, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Bari: 03094610726, in persona del legale rappresentante Ing. Domenico di Paola, nella sua qualità di Amministratore Unico (di seguito anche solo "**AdP**")

- da una parte -

e

[●], impresa di nazionalità [●], con sede legale in [●], [●], capitale sociale di Euro [●], codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di [●] (se impresa italiana): [●], in persona del procuratore speciale/legale rappresentante [●], nella sua qualità di [●], in forza dei poteri conferiti da [●] (di seguito anche solo il "**Vettore**")

- dall'altra parte -

(AdP e il Vettore, per brevità, saranno di seguito definiti ciascuno anche come la "**Parte**" ed entrambi congiuntamente anche come le "**Parti**")

#### **PREMESSO CHE**

A La Commissione Europea ha adottato una Comunicazione riguardante gli orientamenti comunitari concernenti il finanziamento degli aeroporti e gli aiuti pubblici di avviamento concessi alle compagnie aeree operanti su aeroporti regionali, pubblicata in GUUE, serie C 312/3 del 9 dicembre 2005 (la "**Comunicazione**"), che definisce con precisione le condizioni per la concessione di aiuti alle compagnie aeree per l'avvio delle attività su nuove rotte in partenza da detti aeroporti regionali ("**Aiuti Start-up**"). Gli orientamenti sono frutto di una vasta consultazione tra Stati membri e settori interessati anche alla luce della Decisione della Commissione del 12 febbraio 2004 relativamente alla nota vicenda "*Aeroporto di Charleroi/Ryanair*" (in GUCE L n. 137 del 30 aprile 2004) e della giurisprudenza comunitaria ivi richiamata

e riguardano principalmente gli aeroporti con un traffico inferiore a 5 milioni di passeggeri l'anno.

B Nel trattare le modalità di erogazione degli Aiuti Start-up, nella suddetta Comunicazione la Commissione ritiene che sia possibile inquadrare gli aeroporti europei nelle quattro seguenti categorie:

- categoria A, a cui appartengono i "grandi aeroporti comunitari" nei quali transitano più di 10 milioni di passeggeri all'anno;
- categoria B, a cui appartengono gli "aeroporti nazionali", con un volume annuo di traffico passeggeri compreso fra i 5 e i 10 milioni;
- categoria C, a cui appartengono i "grandi aeroporti regionali", che raccolgono un volume annuo di passeggeri compreso fra 1 e 5 milioni;
- categoria D, a cui appartengono i "piccoli aeroporti regionali", con un volume annuo di passeggeri inferiore a 1 milione;

stabilendo chiaramente che gli Aiuti Start-up dovranno essere concessi in favore di compagnie aeree operanti su aeroporti regionali di categoria C e D, eccezionalmente di categoria B, a condizione che gli aiuti siano notificati alla Commissione stessa e soddisfino una serie di condizioni.

C. L'aeroporto pugliese di Foggia è eleggibile ai suddetti Aiuti Start-up in quanto rientra nella categoria D.

D. In data 4 aprile 2007, la Commissione europea, con decisione n. C(2007) 1404 def., ha autorizzato l'erogazione degli Aiuti Start-up di cui al Bando.

E. In data 9.11.2007 2007 AdP, gestore totale degli aeroporti pugliesi in base alla convenzione AdP/ENAC del 25 febbraio 2002, ha pubblicato sul sito internet [www.aeroportidipuglia.it](http://www.aeroportidipuglia.it) il bando per la concessione di contributi pubblici volti all'attivazione di un sistema nazionale di nuove rotte aeree per lo sviluppo dei traffici aerei nell'aeroporto pugliese di Foggia, per un importo massimo complessivo pari a Euro 9.301.612,00 (di seguito il "**Bando**"), previo avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 6 novembre 2007 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 14.11.2007.

- F. Secondo le modalità stabilite nel Bando, in data [●] il Vettore è risultato assegnatario dei benefici di cui al lotto n. [●], indicato nel paragrafo 1.4.1 del Bando stesso, per il seguente Contributo: [●] (“**Contributo per Tratta**”).
- G. Con la presente convenzione (di seguito la “**Convenzione**”), le Parti intendono regolare i loro rapporti derivanti dal Bando e dai relativi allegati, ivi inclusi gli obblighi relativi ai servizi di *handling*.

Tutto ciò premesso le Parti

## **CONVENGONO**

quanto segue.

### **1. Premesse, allegati e definizioni**

- 1.1 Le premesse di cui sopra e gli allegati alla presente Convenzione costituiscono ad ogni effetto parte integrante e sostanziale della Convenzione stessa.
- 1.2 Nella Convenzione, oltre alle definizioni indicate nella stessa, i termini definiti, quando scritti con l'iniziale maiuscola, sono utilizzati con lo specifico significato ad essi attribuito nel Bando. I termini definiti al singolare si intendono anche al plurale, ove il contesto lo richieda, e viceversa.

### **2. Oggetto della Convenzione**

- 2.1 Le presente Convenzione regola e disciplina (i) i rapporti tra AdP e il Vettore derivanti dal Bando e dai relativi allegati, (ii) le modalità di erogazione dei contributi pubblici da parte di AdP, (iii) gli obblighi posti a carico del Vettore in qualità di assegnatario dei benefici di cui al lotto n. [●] e (iv) i servizi di *handling* così come indicati nell'Allegato C del Bando.
- 2.2 Con la presente Convenzione, il Vettore si impegna ad eseguire tutte le prestazioni specificate nel Bando e nei relativi allegati, nella domanda di contributo ivi incluso il *Business Plan*, nell'offerta economica. A tal fine, le Parti allegano alla presente Convenzione *sub* **Allegato 2.2** la seguente documentazione:
- a) il Bando con i relativi Allegati A, C, D ed E;
  - b) domanda di contributo presentata dal Vettore;

- c) offerta economica presentata dal Vettore (Allegato E debitamente compilato in tutte le sue parti), unitamente al *Business Plan* redatto in conformità alle disposizioni del Bando (“**Offerta**”).

### **3. Prestazioni e obblighi di AdP**

- 3.1 AdP si impegna a svolgere i servizi di *handling*, così come dettagliatamente indicati nell’Allegato C del Bando.
- 3.2 AdP si impegna altresì ad erogare il Contributo per Tratta al Vettore secondo quanto stabilito dalla presente Convenzione.

### **4. Prestazioni e obblighi del Vettore**

- 4.1 Senza esclusione e/o limitazione degli obblighi indicati nel paragrafo 2.2. che precede, il Vettore si impegna espressamente:

- (i) ad operare per una durata minima di 5 anni una nuova tratta che collega l’aeroporto pugliese di Foggia con l’aeroporto di [●];

(**Nota:** gli aeroporti di origine e destinazione dovranno essere conformi a quanto indicato dal Vettore nell’Offerta)

- (ii) ad attivare il nuovo collegamento entro [●] giorni dalla data di stipula della presente Convenzione, conformemente a quanto dichiarato nell’Offerta e sulla base delle disposizioni contenute nel Bando;

- (iii) ad utilizzare un aeromobile con propulsione del tipo [●] come indicato nell’Offerta e in conformità alle disposizioni del Bando;

- (iv) a garantire in ciascuno dei 5 anni di operatività della nuova tratta un numero di posti offerti pari o superiore a quanto indicato nell’Offerta e in conformità alle disposizioni del Bando:

*Numero di posti garantiti:*

Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5

- (v) a garantire delle quote minime di posti da offrire a tariffa promozionale pari a Euro [●] in ciascun volo nel corso dei primi tre anni di attivazione della nuova tratta, conformemente a quanto indicato nell’Offerta e sulla base delle disposizioni contenute nel Bando;

*Quote di posti offerti a tariffa promozionale in ciascun volo e tariffa promozionale indicata in fase di offerta:*

Anno 1	Anno 2	Anno 3	TR

- (vi) a garantire che il numero di posti offerti sui voli in partenza dallo scalo di Foggia per i primi 3 (tre) anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione non sia inferiore a [●] posti offerti;
- (vii) a garantire, per i 5 anni di operatività della nuova tratta, l'effettiva regolarità e puntualità dei voli operati;
- (viii) ad effettuare e realizzare tutte le attività e azioni (e.g. campagne di marketing) che comportano dei costi che rientrano nella definizione di "costi ammissibili", conformemente a quanto indicato nell'Offerta;
- (ix) a rispettare la normativa fiscale comunitaria e nazionale applicabile al Contributo per Tratta e ad adempiere a tutti gli obblighi derivanti dalla stessa.

## **5. Obbligo di Manleva**

Ai sensi di quanto indicato nel paragrafo 3.2.1, lettera k) del Bando, il Vettore si impegna espressamente a manlevare totalmente e tenere indenne AdP per qualsiasi non conformità dell'Offerta ai criteri indicati nella Comunicazione e a quelli indicati nel Bando stesso.

## **6. Durata della Convenzione**

La presente Convenzione avrà una durata di anni 5 (cinque) decorrenti dall'effettiva attivazione del collegamento aereo, così come indicato nel lotto di cui alla premessa F che precede.

## **7. Penali**

- 7.1 In caso di inosservanza delle disposizioni contenute nell'art. 4 della presente Convenzione e nell'Allegato C del Bando, e fatto salvo il risarcimento del maggior danno, AdP ha il diritto di comminare al Vettore penali pari al 1% del Contributo per Tratta. Ove detta inosservanza corrisponda al ritardo nell'adempimento della prestazione dovuta, la penale corrisponderà ad Euro 500,00 (cinquecento//00) per ogni giorno di ritardo. AdP verificherà, con

cadenza trimestrale, l'effettiva regolarità e puntualità dei voli operati dal Vettore. Nel caso in cui, per cause imputabili al Vettore, (i) il numero dei voli in ritardo (superiore a quindici minuti) superi il 10% del totale dei voli operati dal Vettore nel trimestre di riferimento, AdP avrà il diritto di comminare al Vettore una penale pari a Euro 1.000,00 per ogni volo in ritardo eccedente detta soglia del 10%, e (ii) il numero di voli cancellati superi il 5% del totale dei voli operati dal Vettore nel trimestre di riferimento, AdP avrà il diritto di comminare al Vettore una penale pari a Euro 2.000,00 per ogni volo cancellato che superi detta soglia del 5%.

- 7.2 Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al paragrafo che precede, verranno contestati per iscritto da AdP al Vettore il quale dovrà, in ogni caso, comunicare le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora AdP ritenga che dette deduzioni non siano accoglibili, ovvero non vi sia stata risposta da parte del Vettore o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Vettore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
- 7.3 Le Parti convengono che AdP ha il diritto di compensare l'ammontare delle penali di cui al paragrafo 7.1 che precede con i crediti spettanti al Vettore a qualsiasi titolo, ancorché non ancora liquidati e/o esigibili, ovvero, in difetto, avvalersi della garanzia di cui all'art. 10 della presente Convenzione, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento e/o procedimento giudiziario.
- 7.4 Qualora l'ammontare complessivo delle penali comminate al Vettore ai sensi del paragrafo 7.1 che precede superi il 10% del Contributo per Tratta, AdP avrà la facoltà di risolvere la presente Convenzione ai sensi dell'art. 8.1 che segue.
- 7.5 Il Vettore prende atto che l'applicazione delle penali previste nel presente articolo non preclude il diritto di AdP a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

## **8. Risoluzione della Convenzione**

- 8.1 In caso di grave inadempimento da parte del Vettore agli obblighi assunti con la presente Convenzione, AdP mediante comunicazione scritta potrà assegnare al Vettore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 cod. civ., un

termine di 15 (quindici) giorni dalla ricezione di detta comunicazione per porre fine all'inadempimento. Decorso inutilmente tale termine, AdP avrà la facoltà di considerare risolta di diritto la presente Convenzione e di ritenere definitivamente l'importo indicato nella fideiussione di cui all'art. 10 che segue, nonché di procedere nei confronti del Vettore per il risarcimento del danno subito.

8.2 In ogni caso, le Parti convengono espressamente che AdP ha il diritto di risolvere la presente Convenzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cod. civ., previa comunicazione scritta al Vettore, nei seguenti casi:

- (i) violazione degli obblighi di cui al paragrafo 3.2.1, lettera g) del Bando;
- (ii) violazione degli obblighi di cui al paragrafo 3.2.1, lettera h) del Bando;
- (iii) mancato pagamento di n. 3 (tre) mensilità dei corrispettivi derivanti dai servizi di *handling*, diritti aeroportuali e dalle provvigioni di biglietteria, così come indicati nell'Allegato C del Bando;
- (iv) violazione degli obblighi di cui all'art. 4, punto (ix) che precede;
- (v) mancato pagamento da parte del Vettore anche di una sola delle penali eventualmente comminate ai sensi dell'art. 7 che precede;
- (vi) violazione degli obblighi di cui all'art. 14.1 della presente Convenzione.

8.3 Le Parti convengono che in caso di risoluzione imputabile al Vettore, quest'ultimo decada dal diritto alla concessione del Contributo per Tratta con decorrenza dal quindicesimo giorno successivo alla data di ricezione della diffida di cui all'art. 8.1 che precede, ovvero dalla data di ricezione della comunicazione di avvenuta risoluzione ai sensi dell'art. 8.2 che precede.

## **9. Decadenza e Revoca del Contributo per Tratta**

9.1 Le Parti concordano espressamente che la perdita, in qualsiasi momento successivo alla stipula della presente Convenzione, dei seguenti requisiti tecnici e/o economici, indicati nei paragrafi 2.2.1 e 2.2.2 del Bando, comporta la decadenza dal beneficio dell'erogazione del Contributo per Tratta:

- (i) licenza aerea di esercizio rilasciata ai sensi del Regolamento CE n. 2407/92, in GUCE L 240 del 24 agosto 1992;

- (ii) assicurazione obbligatoria in caso di incidenti, in particolare per quanto riguarda i passeggeri, il bagaglio, le merci trasportate e i terzi anche ai sensi del Regolamento CE n. 785/2004, in GUCE L 138 del 30 aprile 2004;
- (iii) certificato di operatore aereo (COA) o altri analoghi certificati abilitativi all'esercizio dell'attività rilasciati dalle competenti autorità del paese di origine;
- (iv) non inserimento nella cosiddetta "black list" europea relativa alle compagnie aeree che non rispondono agli standard di sicurezza europea, così come pubblicata sul sito internet: [http://ec.europa.eu/transport/air\\_portal/safety](http://ec.europa.eu/transport/air_portal/safety);
- (v) avere un numero medio annuo di dipendenti nell'ultimo triennio pari o superiore a 30 unità sulla base degli ultimi tre bilanci approvati;
- (vi) avere un fatturato specifico riferito al trasporto aereo di persone, di importo complessivo almeno pari a due volte il valore massimo del Contributo per Tratta sulla base degli ultimi tre bilanci approvati;
- (vii) non aver ricevuto contributi pubblici o aiuti di qualsiasi natura, inammissibili, in quanto non cumulabili, con i contributi ammessi ai sensi della Comunicazione.

9.2 Oltre alle ipotesi di revoca previste nell'art. 7 del Bando, le Parti concordano espressamente che AdP ha il diritto di revocare totalmente e/o parzialmente il Contributo per Tratta nell'ipotesi in cui il Vettore violi gli obblighi di cui al paragrafo 3.2.1, lettera j) del Bando. In tal caso, AdP procederà nei confronti del Vettore al recupero delle eventuali quote di Contributo per Tratta erogate e non dovute, maggiorando tali somme degli interessi legali, con facoltà di avvalersi sulla fideiussione di cui all'art. 10 che segue, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

## **10. Fideiussione**

10.1 Ai sensi di quanto previsto nell'art. 5.3 del Bando e a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dalla presente Convenzione e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempienza delle



obbligazioni stesse, il Vettore consegna una fideiussione bancaria/assicurativa a prima richiesta in favore di AdP, n. [●], dell'importo massimo pari ad Euro [●] ([●]/00), stipulata con [●], filiale di [●], avente validità di anni [●] a far data dal [●] e comunque efficace fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte della stessa AdP, qui allegata *sub* **Allegato 10.1.**

*Detta fideiussione prevede espressamente "la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a prima richiesta da parte di AdP e con espressa rinuncia alle eccezioni di cui all'art. 1945 del cod. civ., nonché alla decadenza prevista a favore del fideiussore dall'art. 1957 cod. civ."*

- 10.2 Fermo restando quanto indicato nel paragrafo 10.1 che precede, le Parti convengono espressamente che la suddetta fideiussione garantisca anche tutti gli obblighi specifici assunti dal Vettore a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali ai sensi dell'art. 7 che precede e, pertanto, AdP avrà il diritto di rivalersi direttamente sull'importo indicato nella fideiussione per l'escussione di tali penali.
- 10.3 Alla scadenza indicata nella fideiussione, liquidati tutti i costi e definite eventuali vertenze e contestazioni, AdP rilascerà il nulla osta al suo svincolo, che avverrà a spese del Vettore.
- 10.4 Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali indicate nell'art. 7 che precede, il Vettore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta scritta da parte di AdP. In caso contrario, AdP avrà il diritto di applicare l'art. 1454 cod. civ., ai sensi di quanto indicato nell'art. 8.1 che precede.

## **11. Modalità di erogazione del Contributo per Tratta**

Il Contributo per Tratta sarà erogato per il tramite di AdP a partire dalla data di sottoscrizione della Convenzione ("**Data di Riferimento**"), come segue:

- a. entro 1 mese dalla Data di Riferimento, verrà erogata una prima quota sotto forma di anticipazione, pari al 20% del Contributo per Tratta dovuto per il primo anno;

- b. entro 12 mesi dalla Data di Riferimento, verrà erogata una seconda quota sotto forma di anticipazione, pari al 20% del Contributo per Tratta dovuto per il secondo anno;
- c. entro 24 mesi dalla Data di Riferimento, verrà erogata una terza quota sotto forma di anticipazione, pari al 20% del Contributo per Tratta dovuto per il terzo anno;
- d. successivamente all'erogazione delle anticipazioni di cui alle lettere a), b) e c) saranno effettuate ulteriori erogazioni con cadenza trimestrale posticipata a partire dalla Data di Riferimento. L'importo delle quote trimestrali verrà calcolato sulla base del numero di passeggeri effettivamente trasportati nel trimestre secondo le modalità descritte nell'Offerta e in conformità a quanto indicato nel Bando. L'erogazione delle quote trimestrali avverrà entro i 20 giorni lavorativi successivi al termine del trimestre di riferimento, previa presentazione da parte del beneficiario di un rapporto trimestrale sull'avanzamento dei lavori per l'attivazione di nuove rotte, sul numero di passeggeri effettivamente trasportati e sulle spese effettivamente sostenute e documentate;
- e. le quote relative al quarto trimestre di ciascun anno verranno calcolate a congruaggio delle anticipazioni erogate all'inizio del relativo anno di riferimento;
- f. erogazione delle ultime 2 quote trimestrali dovute per il terzo anno, da liquidarsi entro 48 mesi dalla Data di Riferimento, previa verifica da parte della Regione Puglia e/o di AdP del rispetto di tutti gli impegni a carico del beneficiario.

## **12. Vigilanza e Controlli**

- 12.1 Per tutta la validità della presente Convenzione, le attività di supervisione, ispezione e controllo del corretto adempimento, applicazione ed esecuzione delle disposizioni contenute nella Convenzione stessa da parte del Vettore, saranno svolte da AdP con proprio personale a ciò appositamente delegato.
- 12.2 Il Vettore espressamente acconsente che AdP possa svolgere le ispezioni e i controlli che precedono, impegnandosi a mettere a disposizione di quest'ultimo il personale, la documentazione tecnica e contabile, la strumentazione e quant'altro si rendesse necessario.

- 12.3 La mancata ottemperanza agli obblighi di cui al precedente punto 12.2 comporta un grave inadempimento da parte del Vettore con conseguente facoltà di AdP di applicare l'art. 8.1 della presente Convenzione.

### **13. Responsabilità e Polizza assicurativa**

- 13.1 Le Parti convengono espressamente che il Vettore assuma in proprio ogni e qualsivoglia responsabilità per infortunio o danni di qualsiasi specie eventualmente subiti da persone e/o beni, tanto del Vettore stesso quanto di AdP, della Regione Puglia e/o di terzi, in virtù dell'esecuzione della presente Convenzione, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili alla Convenzione anche se eseguite da terzi.
- 13.2 A tal fine, il Vettore allega *sub* **Allegato 13.2** copia della propria polizza assicurativa RC recante in appendice la menzione di AdP quale terzo beneficiario.

### **14. Disposizioni Generali**

#### **14.1 Divieto di cessione della Convenzione e del Credito**

E' fatto esplicito divieto al Vettore, a pena di risoluzione ai sensi dell'art. 8.2 che precede, di cedere in tutto o in parte a terzi la Convenzione e/o i diritti e gli obblighi dalla stessa nascenti.

E' altresì fatto esplicito divieto al Vettore, a pena di risoluzione ai sensi dell'art. 8.2 che precede, cedere, sotto qualsiasi forma i crediti derivanti dalla Convenzione e dal Bando, in assenza di previa autorizzazione scritta da parte di AdP.

#### **14.2 Comunicazioni**

Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalla Convenzione dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa, se effettuata a mezzo lettera raccomandata a.r. o *telefax*, sempre che sia indirizzata come segue:

- (i) se ad AdP:

Aeroporti di Puglia S.p.A.

aeroporto Bari-Palese

Uffici di Viale Enzo Ferrari

70128 Bari

*telefax*: +39 080580025

all'attenzione del Direttore Generale Marco Franchini

(ii) se al Vettore:

[•]

via [•]

[•]

*telefax*: [•]

all'attenzione di [•]

ovvero presso il diverso indirizzo o numero di *telefax* che ciascuna delle Parti potrà comunicare all'altra successivamente alla data della presente Convenzione in conformità alle disposizioni di cui sopra.

#### **14.3 Trattamento dei dati personali**

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 il Vettore autorizza AdP, in qualità di soggetto titolare del trattamento, a trattare i propri dati personali esclusivamente per le finalità relative alla stipula e alla gestione della presente Convenzione e del Bando.

#### **14.4 Spese e Oneri**

Tutti i costi, le tasse, le imposte, le spese e gli altri oneri relativi alla presente Convenzione e all'esecuzione delle obbligazioni ivi contenute saranno interamente posti a carico del Vettore.

#### **14.5 Legge Applicabile**

La presente Convenzione è regolata dalla legge italiana, per concorde volontà delle Parti.

#### **15. Foro Competente**

Tutte le controversie derivanti dalla Convenzione, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e/o risoluzione, sono di competenza esclusiva del Foro di Bari.

Si allegano i seguenti documenti:

Allegato 2.2:

- Bando con i relativi Allegati A, C, D ed E;
- domanda di contributo presentata dal Vettore;
- Offerta.

Allegato 10.1: copia della fideiussione bancaria/assicurativa a prima richiesta in favore di AdP.

Allegato 13.2: copia della polizza assicurativa del Vettore.

**Aeroporti di Puglia S.p.A.**

**Vettore**

-----

-----

Il sottoscritto [●], nella sua qualità di rappresentante legale/procuratore speciale del Vettore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali contenute nella presente Convenzione e dei documenti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Vettore dichiara di accettare tutte le condizioni e pattuizioni contenute nella presente Convenzione e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: artt. 5 (Obbligo di Manleva), 7 (Penali), 8 (Risoluzione della Convenzione), art 9 (Decadenza e Revoca del Contributo per Tratta), 10 (Fideiussione), 13 (Responsabilità e Polizza assicurativa), 14.1 (Divieto di cessione della Convenzione e del Credito), 14.4 (Spese e Oneri), 14.5 (Legge Applicabile) e 15 (Foro Competente).

Vettore

[●]

\_\_\_\_\_